

## VERBALE DI INCONTRO

Addì, 8 novembre 2022, in Parma, si sono incontrati:

- l'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI - Sezione Costruttori Edili - la FILLEA CGIL di PARMA, la FILCA CISL di PARMA E PIACENZA e la FeNEAL UIL di PARMA E PIACENZA,

per esaminare, in ottemperanza al disposto di cui al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, l'andamento del settore edile nel suo complesso a livello territoriale, agli effetti del riconoscimento, **per l'anno 2021**, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito anche "E.V.R.").

Premesso che

1. L' Elemento Variabile della Retribuzione in quanto premio di risultato che prevede l'erogazione di aumenti salariali per importi prestabiliti al raggiungimento di obiettivi prefissati, è correlato, in sede territoriale, ai fini del suo riconoscimento, ai risultati conseguiti, in termini di produttività, qualità e competitività, dal settore edile nel suo complesso a livello provinciale, rilevati sulla base dei seguenti quattro indicatori di riferimento, all'uopo convenuti, a cui sono state attribuite le incidenze ponderali percentuali indicate tra parentesi: 1. *numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile (30%)*; 2. *monte salari denunciato in Cassa Edile (30%)*; 3. *ore complessivamente denunciate (20%)*; 4. *rappporto fra le ore di cassa integrazione e le ore complessivamente denunciate alla Cassa Edile (20%)*.
2. La misura massima erogabile di E.V.R., così come concordato in sede di contrattazione collettiva nazionale, risulta essere pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 Luglio 2014.
3. Le parti, nel riconoscere che nulla risulta dovuto a titolo di E.V.R. per gli anni 2019 e 2020, hanno, pertanto, proceduto, sulla base dei dati forniti dalla locale Cassa Edile, come da prospetto allegato (all. 1), alla verifica, relativamente all'anno 2021, dei suddetti indicatori territoriali, raffrontando i valori medi del triennio 2019 – 2020 – 2021 con quelli del triennio immediatamente precedente 2018 – 2019 – 2020.
4. Dalle risultanze della verifica, è emerso che sono stati raggiunti, in quanto positivi, due dei quattro indicatori territoriali sopra richiamati e precisamente: *i) monte salari denunciato in Cassa Edile; ii) ore complessivamente denunciate in Cassa Edile*, la cui incidenza è risultata essere pari al 50% della misura di E.V.R. di cui al punto 2. che precede.

Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante ed essenziale,

le parti, come sopra costituite, convengono che l'E.V.R., relativo all'anno 2021, risulti dovuto, **fatta salva la verifica aziendale**, negli importi complessivi annui lordi di cui alla tabella a) sotto riportata.

tabella a)

IMPORTI lordi E.V.R. – 2021 (impresa con entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi)	
LIVELLO	IMPORTO
7	€ 391,38
6	€ 352,26
5	€ 293,52
4	€ 274,03
3	€ 254,52
2	€ 228,78
1	€ 195,56

Gli importi lordi di E.V.R., sopra indicati nella tabella a), verranno riconosciuti dall'impresa in misura piena allorché all'esito della verifica aziendale, di cui al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, **entrambi** gli indicatori aziendali (1. Ore denunciate in Cassa Edile 2. Volume d'affari IVA) risultino pari o positivi. Qualora, invece, dalla verifica in parola risulti **un solo** indicatore aziendale pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto, in misura ridotta, secondo gli importi complessivi annui lordi di cui alla tabella b) sotto riportata. **Nel caso che entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi nulla è dovuto.**

tabella b)

IMPORTI lordi E.V.R. – 2021 (impresa con un solo indicatore aziendale pari o positivo)	
LIVELLO	IMPORTO
7	€ 156,55
6	€ 140,90
5	€ 117,40
4	€ 109,61
3	€ 101,80
2	€ 91,51
1	€ 78,22

Per avvalersi della possibilità dell'applicazione in misura ridotta dell'E.V.R. o della non applicazione dell'E.V.R., come sopra specificate, l'impresa, secondo quanto stabilito dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, dovrà trasmettere entro il 15 dicembre 2022, alla locale Cassa Edile, alle Organizzazioni Sindacali di categoria e alla RSA/RSU, ove costituite, l'autodichiarazione allegata (all. 2 e all. 3). Qualora l'impresa non dovesse adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione è tenuta all'applicazione dell'E.V.R. nella misura piena di cui alla tabella a) sopra riportata.

Si precisa che l'E.V.R., fatta salva la verifica aziendale, sarà erogato in 2 tranches di pari importo, alle scadenze di seguito indicate: la 1ª con la busta paga del mese di gennaio 2023 e la 2ª con la busta paga del mese di febbraio 2023.

L'E.V.R., ove dovuto, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso. Esso competerà in misura intera per i lavoratori in servizio per l'intero anno di riferimento, mentre sarà riproporzionato per i lavoratori assunti nel corso del 2021, computando, a tal fine, come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Ai lavoratori part - time l'E.V.R. sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro prestato e per i lavoratori con contratto di apprendistato, l'E.V.R. sarà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione spettante.

Le parti danno mandato alla locale Cassa Edile di informare le imprese iscritte dell'esito della verifica territoriale di cui al presente verbale, onde consentire alle stesse di procedere, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, al calcolo in sede aziendale dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'E.V.R. derivanti dal presente verbale, per la loro natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti e accantonamenti in Cassa Edile. Inoltre le parti, ai sensi del 2° comma, dell'art. 2120 del codice civile, convengono che l'E.V.R. sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Le parti si danno atto che all'E.V.R., come sopra determinato, non possono essere applicate le agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali previste dall'art. 1, commi 182 - 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI  
(Sezione Costruttori Edili)



Federazione Italiana Lavoratori  
del Legno, dell'Edilizia  
ed Industrie Affini di Parma  
FILLEA/CGIL



Federazione Italiana Lavoratori  
Costruzioni ed Affini di Pr e Pc  
FILCA-CISL



Federazione Nazionale Edili  
Affini e del Legno di Pr e Pc  
FENEAL-UIL



INDICATORE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI 30% media triennale	3.775	3.440 <b>3.388</b>	2.950	3.440	2.950 <b>3.338</b>	3.623
MONTE SALARI DENUNCIATO 20% media triennale	32.463.421,00	33.264.369,76 <b>31.497.221,50</b>	28.763.873,73	33.264.369,76	28.763.873,73 <b>32.541.285,15</b>	35.595.611,96
ORE COMPNLESSIVAMENTE DENUNCIATE 3 media triennale	3.786.129,00	3.850.719,00 <b>3.858.557,50</b>	3.938.824,50	3.850.719,00	3.938.824,50 <b>4.043.664,67</b>	4.341.450,50
ORE CIGO 20% media triennale	89.145,00	87.662,50 <b>202.939,33</b>	432.020,50	87.662,50	432.020,50 <b>221.346,50</b>	144.366,50

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*